

IISS “E.Fermi” Bibbiena A.S. 2019/2020

Schemi di
Cittadinanza e Costituzione
Con annesso schema
Fonti del diritto



FORMA DI STATO

Rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne rimangono assoggettati, e quindi il vario modo di realizzarsi della correlazione tra autorità e libertà (MORTATI)

Il rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile (BIN-PITRUZZELLA)

FORMA DI GOVERNO


Modo in cui le funzioni dello Stato sono distribuite fra i vari organi costituzionali, con particolare riguardo all'attività di indirizzo politico e ai modi del suo svolgimento (criterio *formale*: si guarda al modo di formazione e ai poteri di indirizzo politico)

Esame del reale atteggiarsi dei rapporti tra gli organi costituzionali, della loro capacità di incidere sull'indirizzo politico e del loro condizionamento da parte delle forze politico sociali (criterio *sostanziale*)

Dall'Assemblea costituente alla Costituzione

Il fascismo crolla il 25 luglio 1943, quando il Gran consiglio destituisce Mussolini attribuendo il comando del Paese al re.

Il maresciallo Badoglio viene nominato capo del Governo e vengono soppresse tutte le istituzioni introdotte durante il periodo fascista (partito, Gran consiglio, camera dei fasci e delle corporazioni).



Composizione dell'Assemblea Costituente

La Costituzione è suddivisa in tre parti

- una premessa che contiene i **Principi fondamentali** su cui si basa il nostro sistema politico e sociale (art. 1-12);
- una prima parte che riguarda i **Diritti e i doveri dei cittadini** nell'ambito dei rapporti civili (art. 13-28), dei rapporti etico-sociali (art. 29-34), dei rapporti economici (art. 35-47) e dei rapporti politici (art. 48-54);
- Una seconda parte dedicata all'**Ordinamento della Repubblica** (art. 55-139), cioè agli organi istituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni, Province, Comuni, Corte Costituzionale

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

139 ARTICOLI

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. PRINCIPIO DEMOCRATICO
2. INVIOLABILITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI
3. PRINCIPIO DI UGAUGLIANZA
4. DIRITTO-DOVERE AL LAVORO
5. PRINCIPIO DI DECENTRAMENTO
6. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
7. RAPPORTI TRA STATO E CHIESA CATTOLICA
8. LIBERTÀ RELIGIOSA
9. TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
10. TUTELA DEGLI STRANIERI
11. TUTELA DELLA PACE
12. LA BANDIERA

**PARTE
PRIMA**

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

ART. 13 - 54

**PARTE
SECONDA**


ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

ART. 55 - 139



Costituzione legge suprema


La Costituzione è gerarchicamente superiore a tutte le altre leggi, è il patto fondamentale su cui è stata edificata la società italiana.



Dalla lettura della Costituzione nel suo insieme emerge soprattutto un elemento:

- Si tratta di una **Costituzione compromesso**:

si fonda cioè sull'accordo fra i diversi partiti del Comitato di liberazione nazionale, primi fra tutti quello democristiano, comunista e socialista che hanno accettato un compromesso per creare una repubblica veramente democratica senza guardare agli interessi di parte



LA DIVISIONE DEI POTERI NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

La Costituzione stabilisce che in Italia i tre poteri più importanti dello Stato (esecutivo, legislativo e giudiziario) siano dati ad organismi diversi, per evitare la concentrazione dei poteri che aveva caratterizzato la dittatura fascista.



Il Governo

Il Governo è costituito da una pluralità di organi, previsti sia dalla Costituzione sia da leggi ordinarie.

Art. 92.- Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Il potere esecutivo

Il Presidente del Consiglio (Capo del Governo) e il Governo, formato da vari Ministri, hanno il potere di governare.

Il Governo applica le leggi decise dal Parlamento.

Il Presidente del Consiglio guida la politica generale del governo e organizza il lavoro dei Ministri che sono a capo dei ministeri (difesa, interni, esteri, ecc ...).

Come nasce un governo?

Dopo le elezioni (o dopo una crisi di governo) il Presidente della Repubblica avvia le consultazioni, ossia ascolta tutti i gruppi parlamentari , poi in genere (ma non sempre) incarica una persona di formare il nuovo governo attingendo dal gruppo politico che ha vinto le elezioni. Questa persona, che diventerà il Capo del Governo, prepara una lista dei ministri che vengono poi nominati dal Presidente della Repubblica. Entro 10 giorni il nuovo governo deve presentarsi davanti alle due Camere (deputati e senatori) per avere la fiducia (deve cioè ottenere la maggioranza dei voti dei deputati e dei senatori in entrambe le Camere).

Il Parlamento

La Costituzione pone al centro della vita politica del Paese il Parlamento, l'unico organo eletto direttamente dal popolo a livello nazionale e, perciò, espressione piena della sovranità popolare.

Il potere legislativo

Il Parlamento fa le leggi. Il Parlamento è composto da due camere: la camera dei Deputati (630 deputati) e il Senato della Repubblica (315 senatori). Le due camere svolgono in modo separato gli stessi compiti, questo sistema si chiama bicameralismo perfetto, vuol dire che una legge deve essere discussa e accettata nello stesso testo da tutti e due le camere del Parlamento.

Il Parlamento controlla il lavoro del Governo. I deputati e i senatori sono cittadine e cittadini italiani eletti con suffragio universale (votano per la Camera tutti gli uomini e le donne maggiori di 18 anni capaci di agire, per Senato 25). Durano normalmente in carica 5 anni.

Come nasce una legge (procedura ordinaria):

I tappa: presentazione di un progetto al Parlamento che deve decidere se portarlo avanti. Il progetto di legge può essere presentato dal Governo, dalle Regioni, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dai singoli componenti del Parlamento e dal popolo (almeno 50000 elettori).

II tappa: presentazione del progetto a una delle due Camere.

III tappa: si assegna la proposta di legge alla Commissione di competenza, che viene esaminata, eventualmente modificata e poi mandata in aula.

IV tappa: una volta approvata è trasmesso all'altra Camera;

V tappa: viene assegnata alla Commissione di competenza, esaminata, eventualmente modificata e trasmessa in aula;

VI tappa:., se è approvato nel testo già approvato dall'altra Camera che la aveva già esaminata per prima, la legge viene inviata al Presidente della Repubblica;

VII tappa: la legge è promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale se il Presidente non rileva obiezioni costituzionali, altrimenti le rinvia alle Camere ma se loro riapprovano lo stesso testo, deve promulgarla.

La Magistratura

Art. 101.- La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104.- La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

[...]

Il potere giudiziario

- . Questo potere è dato ai giudici (magistrati) che formano la Magistratura. In uno Stato di diritto la legge è uguale per tutti. Il giudice deve usare le leggi e non giudicare secondo l'opinione personale. La Magistratura è un organo indipendente che non dipende dal ministero della Giustizia, ma si autogoverna attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Si diventa magistrati per concorso pubblico.

NB

Tutti hanno diritto alla difesa. Nessuno può essere considerato colpevole finché non è pronunciata la sentenza finale. Chi è condannato può normalmente ricorrere in appello e poi in Cassazione (la sentenza di quest'ultima è definitiva).

In alternativa una sentenza di grado inferiore diventa definitiva quando è passata in giudicato, sono cioè decorsi i termini per ricorrere ai gradi superiori

Il Presidente della Repubblica

Art. 83.- Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. [...]

Il Presidente della Repubblica non esercita nessuno dei tre poteri fondamentali, egli rappresenta l'unità della nazione ed ha il compito di vigilare perché i principi democratici della Costituzione vengano sempre rispettati.

Il Presidente della Repubblica

il Capo dello Stato e rappresenta la Nazione. Dura in carica sette anni. Il Presidente non ha il potere di fare le leggi né di governare, ma ha comunque un fondamentale potere di indirizzo (indirizza l'attività delle Camere e del Governo).

Egli:

- scioglie il Parlamento e ordina nuove elezioni prima della fine naturale di una legislatura in caso di crisi di governo senza che il Parlamento trovi una nuova maggioranza;
- pubblica tutte le leggi decise o decide di rinviarle di nuovo al Parlamento per una loro nuova valutazione quando siano reputate contrastanti con i principi fondanti della nostra Costituzione;
- invia messaggi alle Camere nei momenti di crisi per cercare in modo imparziale di indicare possibili strade da seguire nel rispetto della Costituzione.

Principi fondamentali



.....la sovranità popolare

Art. 1.

- L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

La dignità della persona, i diritti inviolabili dell'uomo, l'eguaglianza

Art. 2.

- La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale.

L'uguaglianza

Articolo 3

-Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

(uguaglianza formale)

-E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(uguaglianza sostanziale)

La pace

art. 11.

- L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La forma Repubblicana

Art. 1.

- L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Importante

Art. 139.

- La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale

Il lavoro

Art. 1.- L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.[...]

Art. 4.- La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

La libertà religiosa

Art. 8.

- Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto ad organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Lo sviluppo culturale, scientifico e tecnologico

Art. 9.

- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione.

Le norme del diritto internazionale

Art. 10.

- L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Riconoscimento delle autonomie locali

Art. 5.- La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Rapporti civili (art. 13→28)

In questa prima parte, la Costituzione garantisce l'inviolabilità delle libertà personali. Nessun cittadino può essere arrestato o perquisito arbitrariamente; il domicilio è inviolabile. Tutti i cittadini possono manifestare e sostenere pubblicamente le proprie opinioni non solo con la parola, ma anche a mezzo stampa o tramite un qualunque altro mezzo di comunicazione di massa, come la radio o la televisione (chiaramente nel rispetto dei diritti costituzionali altrui)

Rapporti etico-sociali (art. 29→34)

La Costituzione afferma il fondamentale ruolo della famiglia e stabilisce la sostanziale uguaglianza dei coniugi nel matrimonio; definisce la salute un diritto fondamentale dell'individuo e si impegna a garantire cure gratuite ai poveri.

La scuola

Art. 33.- L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. [...]

Rapporti economici (art. 35→47)

Questa parte della Costituzione tutela i diritti dei lavoratori, uomini e donne; riconosce la proprietà privata; pone però vincoli e limiti alla proprietà terriera privata, per evitare il fenomeno del latifondismo.

Rapporti politici (art. 48→54)

Il legame esistente tra l'individuo e lo Stato comporta il diritto e il dovere di ogni cittadino di partecipare alla vita e allo sviluppo del Paese.

Questa partecipazione si realizza attraverso il diritto di voto, di candidarsi alle elezioni, di associarsi in partiti e, quindi, di esprimere le proprie idee e valutazioni sulla politica nazionale nel rispetto dei principi costituzionali.

Ordinamento della Repubblica (art. 55→139)

Questa seconda parte della Costituzione è la più ampia e tratta temi della massima importanza per garantire il buon funzionamento della macchina dello stato e il corretto rapporto fra i poteri statali.

La Corte Costituzionale

Tutti i Paesi che adottano Costituzioni rigide sono dotati di strumenti di garanzia costituzionale, volti a controllare la corretta applicazione dei principi sanciti dalla legge fondamentale e a verificare che i supremi organi dello Stato operino in conformità ad essi.

In Italia tali compiti di controllo sono affidati alla Corte costituzionale.

Competenze della Corte costituzionale

art. 134 Cost + L cost. 1/53

Controllo di costituzionalità delle leggi

Conflitti di attribuzione

Giudizi d'accusa

Giudizio ammissibilità referendum abrogativo

• In via incidentale

(la quaestio sorge come incidente nel corso di un processo, il giudice di merito sospende il giudizio e formula l'ordinanza di rimessione alla Corte)

oppure

• In via principale

(impugnazione diretta: di L statale da parte della Regione oppure di L regionale da parte dello Stato)

• fra poteri dello Stato

(interorganici)

oppure

• fra Stato e Regioni

(intersoggettivi)

Fonti del diritto : cenni

Esse sono, le sorgenti da cui nasce il diritto.

Si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione.

Le **fonti di produzione** sono gli **atti** e i **fatti giuridici** idonei a creare nuove norme oppure a modificare o abrogare (cancellare, eliminare) norme già esistenti.

Le fonti di produzione del diritto italiano si distinguono in:

scritte, ovvero **atti normativi** deliberati da organi pubblici con l'osservanza di apposite procedure;

non scritte, (esempio le consuetudini definite come una ripetizione generale e costante di un comportamento accompagnato dalla convinzione collettiva che sia giuridicamente lecito) sono **fatti normativi** prodotti da un comportamento spontaneo di un gruppo di persone;


interne, ovvero emanate da autorità nazionali ed efficaci nel territorio italiano;

esterne, ovvero poste in essere da autorità diverse da quelle nazionali ma riconosciute dall'ordinamento giuridico italiano.

Le **fonti di cognizione** sono **documenti** (es. la Gazzetta Ufficiale) che consentono di conoscere le norme emanate, modificate e abrogate a coloro che devono osservare le norme stesse.

Fonti del diritto cenni gerarchia

La gerarchia delle fonti può rappresentarsi con il seguente schema a piramide, nel quale le fonti che si trovano su un gradino superiore hanno una forza maggiore di quelle che si trovano su un gradino inferiore:



Criteri di applicazione: cenni

Quando due o più norme giuridiche contengono disposizioni contrastanti, per risolvere l'antinomia (cioè il contrasto) si adottano i seguenti criteri:

-Il **criterio gerarchico** risolve il conflitto che può verificarsi tra fonti di grado diverso.

- una fonte di grado inferiore non può mai modificare o abrogare una fonte di grado superiore;
- una fonte di grado superiore può modificare o abrogare una fonte di grado inferiore;
- una fonte può essere modificata o abrogata solo da una fonte di grado superiore o dello stesso grado.

-Il **criterio cronologico** risolve il contrasto tra fonti di pari grado. Secondo tale principio, infatti, una fonte successiva nel tempo prevale su una fonte anteriore dello stesso grado. Si può ad esempio verificare un contrasto tra una norma della Costituzione repubblicana e una norma contenuta in una legge di revisione costituzionale, oppure un contrasto tra due leggi ordinarie, oppure tra una legge ordinaria e un decreto legge, ecc. Tale criterio consente di adeguare le norme giuridiche alle nuove esigenze che si manifestano nel corso del tempo.

-Il **criterio della competenza** si applica in caso di conflitto tra norme emanate da organi diversi. La fonte deputata (da una fonte superiore) a disciplinare una MATERIA prevale sulle altre norme non deputate a farlo.

Quali **effetti** produce la violazione del criterio della competenza?

- L'annullamento della norma non competente (se opera tra fonti interne). Si ha annullamento perché la norma è viziata in quanto viola la norma SUPERIORE che ripartisce le competenze
- La disapplicazione della norma non competente se opera tra fonti interne e comunitarie